

N. 04756/2015REG.PROV.COLL.

N. 01184/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2015, proposto da M. F., rappresentata e difesa dall'avvocato Matilde M., con domicilio eletto presso G. C. in Roma, via M.,----;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università' degli Studi di Cagliari, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Responsabile del Procedimento dell'Università degli Studi di Cagliari;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 440/2014, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università degli Studi di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l'avvocato dello Stato Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La signora M. F., iscritta al terzo anno del corso di laurea in Odontoiatria della facoltà di Medicina dell'Universidad Europea de Madrid per l'a.a. 2012/2013, ha presentato domanda di trasferimento presso l'Università degli Studi di Cagliari, per l'anno accademico 2012/2013, al cui esito l'Università comunicava che nei corsi a numero programmato, come quello oggetto dell'istanza, gli studenti provenienti da Università straniere possono essere ammessi soltanto dopo che gli stessi abbiano superato la prova di ammissione e vi sia disponibilità di posti per l'anno di interesse.

2. La signora M. F. (in seguito "ricorrente"), con il ricorso n. 90 del 2013 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ha chiesto:

- l'annullamento: del bando dell'Università degli Studi di Cagliari con cui sono stati decretati i posti disponibili per l'a.a. 2012/2013 per i trasferimenti da altri atenei e del bando approvato con decreto rettorale 686 del 6 luglio 2012, con cui sono stati decretati i posti disponibili per l'a.a. 2012/2013; della graduatoria nella parte in cui non prevede l'ammissione della ricorrente al corso di laurea prescelto; del diniego al trasferimento opposto alla ricorrente ed espresso con provvedimento prot. 332/12 del 9 gennaio 2013, V/3 con il quale è stato comunicato alla ricorrente il

non accoglimento della domanda di trasferimento inoltrata dalla stessa tendente ad ottenere il nulla osta al proseguimento agli studi;

- l'accertamento: del suo diritto a ottenere il trasferimento al IV anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, dell'Università degli Studi di Cagliari (o a quello che l'Ateneo ha l'autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell'esame del corso di studi tenuto dalla ricorrente presso l'Universidad Europea de Madrid) e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

- la condanna in forma specifica ex articolo 30, comma 2, cod. proc. amm., delle amministrazioni intimete all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, con la sentenza n. 440 del 2014, ha respinto il ricorso con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

4. Con l'appello in epigrafe è chiesto l'annullamento della sentenza ora citata e, per l'effetto, l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell'esecutività.

L'istanza cautelare è stata accolta con l'ordinanza n. 1147 del 2015.

5. All'udienza del 29 settembre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nella sentenza di primo grado si prescinde dalle questioni pregiudiziali di rito dedotte dall'Avvocatura dello Stato essendo giudicato il ricorso infondato nel merito, poiché: ai sensi dell'art. 1, lett. a), e dell'art. 4 della legge n. 264 del 1999 (*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*) l'obbligo di sostenere il test di ingresso non opera soltanto per il primo anno di corso ma anche per l'accesso dall'esterno ad anni successivi; sono infondati i dubbi di compatibilità di tale disciplina con le

norme del diritto europeo, con riguardo in particolare alle libertà di circolazione e soggiorno, non avendo contenuto discriminatorio l'obbligo del superamento di una prova preliminare (poiché applicato ai cittadini italiani e a quelli stranieri); sono anche infondate le censure di violazione della legge n. 148 del 2002 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell'ordinamento*), dato il rinvio ivi operato rispetto alla compatibilità dei percorsi di studio all'estero con gli ordinamenti nazionali, e dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 trattandosi nella specie di attività amministrativa vincolata.

2. Nell'appello, richiamata l'intervenuta rimessione della questione per cui è causa all'esame dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, si deduce che: gli articoli 1 e 4 della legge n. 264 del 1999 impongono il superamento del test d'ingresso soltanto per la prima immatricolazione e non per il trasferimento degli iscritti presso Università europee in anni successivi al primo; la normativa sovranazionale volta al riconoscimento dei titoli di studio implica ciò anche riguardo ai percorsi di formazione; la legge n. 148 del 2002 è violata non sussistendo nel nostro ordinamento una disposizione che imponga ai richiedenti il trasferimento il test d'ingresso di cui si tratta; manca nella specie perciò il presupposto della vincolatività dell'attività amministrativa ritenuto dal primo giudice.

Si ripropongono quindi i motivi di ricorso non esaminati in primo grado con cui il provvedimento impugnato è censurato, in sintesi, oltre che per l'infondatezza della richiesta del superamento della prova nazionale di ammissione, per la motivazione del diniego anche con l'asserita indisponibilità di posti per il trasferimento, che la ricorrente afferma invece disponibili nel numero di 28, nonché in riferimento al numero programmato e non alla valutazione della pregressa carriera universitaria della ricorrente.

3. L'appello è fondato nei termini che seguono.

3.1. Il diniego al trasferimento della ricorrente (espresso con l'impugnato provvedimento n. 332/12 del 9 settembre 2013,V/3) è specificamente motivato (con il previo richiamo a conforme giurisprudenza in atto di questa Sezione) con la possibilità di “accogliere le istanze di trasferimento...soltanto dopo che gli studenti abbiano superato la prova di ammissione e vi sia disponibilità per l'anno di interesse”.

L'Università resistente ha quindi ritenuto pregiudiziale, ai fini del diniego, il mancato superamento da parte della ricorrente della prova selettiva nazionale di ammissione prevista per l'immatricolazione al primo anno, affermando poi che resta comunque necessario, una volta superata la prova, che vi sia la disponibilità di posti nell'anno del corso di laurea a cui si chiede l'iscrizione.

3.2. Tale interpretazione della normativa è stata oggetto, come noto, della pronuncia dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 1 del 2015 (richiamata nella memoria della ricorrente depositata il 20 marzo 2015) che, mutando la giurisprudenza in atto, ha affermato il principio di diritto, che il Collegio condivide, per cui la richiesta dello studente, iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia in università straniere, di essere iscritto in università italiane ad anni di corso successivi al primo, con riconoscimento del pregresso periodo di formazione universitaria, non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all'obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno.

Ciò affermato nella medesima pronuncia è stato anche chiarito che restano salvi, in ogni caso, sia il potere/dovere dell'Università italiana della concreta, rigorosa valutazione del percorso di formazione svolto all'estero (per riscontrare l'effettiva equipollenza delle competenze e degli standard formativi dell'università di provenienza rispetto a quelli assicurati dall'istituzione universitaria nazionale) sia,

da parte della stessa Università, il rispetto ineludibile del limite del numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico.

3.3. Quanto sopra si applica compiutamente al caso di specie, per cui:

- l'appello deve essere accolto nella parte recante la censura di illegittimità dell'impugnato diniego in quanto motivato dal mancato superamento da parte della ricorrente della prova nazionale di ammissione, non potendo l'Università italiana opporre ciò all'istanza di trasferimento;

- con salvezza dell'ulteriore attività dell'Amministrazione resistente in ordine alla *“valutazione concreta del periodo di formazione svolto all'estero”* e alla verifica del *“rispetto del numero dei posti disponibili con accertamento fatto all'attualità”* (Cons. Stato, 4 maggio 2015, n. 2228).

La domanda di pagamento *“delle relative somme”* non può essere accolta essendo stata avanzata dalla ricorrente solo in via subordinata all'esito del ricorso quanto alla sua ammissione al corso di laurea che, nei limiti sopra specificati, risulta accolto: infatti, tale accoglimento risulta attributivo di una fase di riesame spettante alla valutazione dell'Università, manca la diretta attribuzione del bene *“finale”* della vita, profilo che esclude, per costante giurisprudenza, un risarcimento per equivalente, attribuendosi invece, con l'effetto conformativo della presente decisione, un risarcimento *“in forma specifica”* commisurato alla natura procedimentale delle censure accolte, nonché, appunto, alla dovuta attivazione di tale fase valutativa.

4. Per quanto considerato l'appello è fondato e deve essere dunque accolto nei sensi e limiti sopra esposti.

L'avvenuto mutamento di giurisprudenza sulla questione dedotta in controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello in epigrafe, n. 1184 del 2015, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di annullamento ai medesimi sensi e negli stessi limiti.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)